



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G.

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - U.A.M.A.

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Stato Maggiore della Difesa

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'A.I.S.E.

ROMA

ALL'A.I.S.I.

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

ROMA

AL C.O.N.I.

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AL BANCO NAZIONALE DI PROVA

GARDONE VAL TROMPIA (BS)

OGGETTO: Modalità di rilascio dei certificati medici che devono essere presentati dai detentori di armi – Sviluppi del contenzioso relativo all'impugnazione della circolare del 12 settembre 2018: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 7832/2020 del 23 giugno 2020.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

- a) f.n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.18,
- b) f.n. 557/PAS/U/007534/10900(27)9 del 28.05.19.

1. Premessa.

Come è noto, con l'atto di indirizzo indicato a seguito *sub-b*), si è rappresentato a codesti Uffici che la circolare del 12 settembre 2018 - indicata a seguito *sub-a*) - era stata impugnata, quale atto presupposto, nella parte in cui precisa che la potestà certificatoria nei confronti dei detentori di armi deve considerarsi riservata al medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco **in servizio** e non anche a quello in quiescenza.

In particolare, il ricorrente aveva impugnato la comunicazione con la quale l'Autorità provinciale di p.s., in applicazione di quella direttiva ministeriale, aveva ritenuto in via generale non validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti psicofisici per la detenzione delle armi, i certificati medici a tale scopo rilasciati dai medici militari in quiescenza, considerando tali anche i medici militari "in ausiliaria", in quanto non più in servizio.

Nella circostanza, si era, inoltre, rappresentato che il TAR Lazio - innanzi al quale il gravame era stato riassunto dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte territoriale originariamente adita - con ordinanza cautelare del 15 maggio 2019, n. 2807, aveva sospeso sia il "provvedimento" della Questura di Venezia impugnato in via principale, che, *in parte qua*, la circolare del 12 settembre 2018, quale atto presupposto.

In considerazione di quanto precede, con il richiamato atto di indirizzo del 28 maggio 2019, quest'Ufficio ha fornito indicazioni relativamente all'ambito di applicazione soggettivo della predetta ordinanza cautelare del TAR Lazio, facendo presente - anche in forza di un orientamento dello stesso TAR Lazio (Sezione I-bis, ordinanza del 12 maggio 2016, n. 5356) - che, ad eccezione dei rapporti con il soggetto che ha proposto il gravame, la circolare del 12 settembre 2018 dovesse considerarsi ancora in vigore anche nella parte oggetto del contenzioso, fino alla determinazione sul merito del G.A..

2. Sentenza Tar Lazio (Sez. I-Ter) n. 7832/2020 del 23 giugno 2020.

La vicenda processuale ha trovato il "punto di arrivo" nella sentenza emessa dal TAR Lazio - Sez. I-ter, n. 7832/2020 del 23 giugno 2020.

Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso in questione, annullando, per l'effetto, il sopra richiamato provvedimento che aveva disconosciuto la validità, ai fini della detenzione delle armi, delle certificazioni rilasciate dai medici in quiescenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ciò in quanto *“il ricorrente fonda la contestazione degli atti qui impugnati sulle previsioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3, d. lgs. 104/2018. Il comma 2 dell'art. 12 d. lgs. citato prevede che: “Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.”*

Il G.A. ha rilevato che *“La previsione riportata non specifica se il medico militare debba essere in servizio permanente ed in attività di servizio, a differenza di quanto prevede il comma 3 ove statuisce che “Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di armi, l'accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio” e che “Sulla scorta di tali differenze tra le previsioni di cui al comma 2 e il comma 3 dell'art. 12 sopra citato, parte ricorrente sostiene che il medico in ausiliaria può rilasciare i certificati richiesti per il nulla osta all'acquisto e alla detenzione.”*

E ancora che *“La norma in esame è disposizione transitoria che disciplina il rilascio delle certificazioni fino all'adozione del Regolamento e, tuttavia, vi è un'innegabile differenza tra le due previsioni dove per le certificazioni necessarie per la sola detenzione di armi si menziona, senza ulteriori specifiche, la condizione di medico militare.”*

Il G.A. ha, quindi, concluso nel senso che *“fin tanto che non venga emanato il Regolamento previsto dalla normativa primaria (ovvero il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, ex art. 6, comma 2, del d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204), il provvedimento impugnato e la previsione della Circolare, meglio descritta in epigrafe, sono illegittimi per erronea interpretazione della norma di cui all'art. 12 d. lgs. 104/2018, vizio assorbente rispetto alle altre censure dedotte con il gravame”, annullando “il provvedimento impugnato” (e quindi, in relazione alla motivazione, sia il provvedimento impugnato in via principale che quello presupposto).*

3. Sviluppi successivi alla sentenza del Tar Lazio n. 7832/2020 del 23 giugno 2020.

Ciò premesso, si porta a conoscenza che, all'esito di interlocuzioni svoltesi con le altre Amministrazioni e con l'Organo di difesa erariale, avverso la cennata sentenza del TAR Lazio n. 7832/2020 non è stato proposto appello.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

La pronuncia è divenuta così definitiva .

Per effetto di ciò,

- **la circolare n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018** – indicata a seguito *sub-a*) – non può più considerarsi in vigore nella parte in cui stabiliva che il certificato previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, TULPS, può essere rilasciato solo dal medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in servizio (v. Capitolo 12 - *Nuove norme in materia di controlli sanitari e conseguenze sulla durata di alcuni porti d'arma*);
- **la circolare n. 557/PAS/U/007534/10900(27)9 del 28 maggio 2019** – richiamata a seguito *sub-b*) – deve ritenersi superata alla luce della pronuncia del G.A., passata in giudicato.

Ne consegue, quale definitiva linea d'indirizzo derivante dall'esito della vicenda contenziosa in commento, che, ai fini del conseguimento del nulla-osta all'acquisto e alla detenzione di armi, in conformità all'art. 12, comma 2, del d. lgs. 104/2018, sono da considerarsi validi anche i certificati rilasciati dai medici militari in ausiliaria.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacorta